

Dr.Margherita Gallizia di Vergano Notaio
20123 Milano - Via Cappuccio n.16
Tel. 028692979 Fax 0286452720

Repertorio n. 8336

Raccolta n. 4836

**REPUBBLICA ITALIANA
MODIFICA DI STATUTO**

L'anno 2016 (duemilasedici) il 1° (primo) di Luglio, alle ore 10,20 (dieci e venti minuti).

In Milano, in Via Cappuccio 16.

Avanti a me Margherita Gallizia di Vergano, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente

STRADA Francesco nato a Pavia il 3 gennaio 1935, residente a Milano, Piazza Castello n.4,

della cui identità personale sono certo,

che interviene a quest'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della Associazione "**OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS**" con sede in Milano in Via Motta n. 4, c.f. n. 97111130155, e quale delegato ad apportare le modifiche richieste in sede di riconoscimento giuridico dell'Associazione, giusta delega contenuta nel verbale assemblea in data 12.5.2016 N. 8227/ 4770 Rep. a mio rogito, registrato a Milano 1 il 17.5.2016 al n. 16085 Serie 1T,

della cui identità personale sono certo.

Premesso che la Regione Lombardia, al fine di rilasciare il riconoscimento giuridico all'Associazione come sopra, ha richiesto la variazione dell'art.13-14 e 16 dello statuto come infra specificato, dichiara di modificare tali artt.13-14 e 16 dello statuto sociale sostituendoli con il seguente testo:

"Art. 13) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla relazione annuale del **Revisore Legale** se nominato, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sull'autorizzazione del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, e su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per statuto, comprese eventuali modifiche dei regolamenti, secondo le previsioni di cui alla lettera h) dell'Art. 10 del D. Lgs 460/1997.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire e di voto all'assemblea tutti i soci. Ha pure diritto di intervenire, con voto consultivo, il **Revisore Legale** se nominato. Hanno anche diritto di partecipare all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo che non sono soci della Associazione ma senza diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto dei tre quarti dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Art. 16) L'assemblea può nominare un **Revisore Legale (iscritto nell'apposito registro dei revisori legali secondo la disciplina dettata dal D.Lgs 27.01.2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006)** scelto fra persone competenti di alto valore morale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il **Revisore Legale** se nominato provvede al controllo della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili, redige una relazione annuale che dev'essere approvata dall'assemblea degli Associati. Ha diritto, con voto consultivo, di partecipare

*Registrato a Milano 1
il 04/07/2016
al n.22587
Serie 1T
Euro Esente*

alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee."

Agli effetti del relativo deposito si allega sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale, con la modifica come sopra.

Si richiedono le agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui al d.lgs. 4.12.1997 n.460 relativo alle ONLUS.

Richiesto, ho steso questo atto, l'ho letto alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10,30 dieci e trenta.

Omessa la lettura dell'allegato per esonero della parte

Quest'atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, e da me completato a mano, consta di un foglio occupato per tre pagine.

Firmato: FRANCESCO STRADA, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.

Allegato "A" dell'atto 1.7.2016 N. 8336/4836 Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OPERA FEDERICO OZANAM"

Art. 1) E' costituita, ad opera della Società di San Vincenzo de' Paoli di Milano, una Associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione:

"OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS"

con sede in Milano, Via Motta n. 4.

L'organizzazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2) Scopo dell'Associazione è lo svolgimento dell'attività nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha per scopo la realizzazione e la gestione di strutture sociali, caritative ed assistenziali attraverso la gestione di strutture residenziali come quella di Milano in via Motta n. 4 ed eventualmente in altre sedi in Lombardia, al fine di ospitare persone svantaggiate economicamente o socialmente, ma anche con problematiche psicologiche e comunque necessitanti di sostegno psicologico ed educativo, il tutto per spirito di solidarietà familiare.

L'Associazione potrà operare esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

Art. 3) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà familiare, come previsto dall'art. 36 della L.R.L. del 14.2.2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e svolge tale attività nel sostegno e valorizzazione delle famiglie e più specificatamente attraverso:

a) organizzazione ed attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l'organizzazione di banche del tempo,

b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e sostegno alle famiglie ospiti, in relazione ai loro compiti sociali, educativi, incluso aiuto scolastico.

L'Associazione ha scopo assistenziale e non di lucro ed opera esclusivamente nell'ambito delle attività caritative ed assistenziali tipiche della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano, della quale è un'opera speciale.

L'attività è svolta prevalentemente attraverso convenzioni, contratti o altre forme contrattuali con gli organi sociali del mondo pubblico e privato e comunque in accordo con i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione Lombardia per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale.

L'Associazione non può svolgere attività commerciali.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, dovrà in ogni modo perseguire la finalità di solidarietà familiare.

L'Associazione non potrà svolgere in qualsiasi modo attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) da contributi e finanziamenti direttamente ricevuti dalla Società San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a patrimonio o al sostegno delle spese di gestione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, le quali non possono essere utilizzate altrimenti
- d) altre entrate derivanti da attività istituzionali e/o connesse, ivi comprese convenzioni, contributi da enti pubblici o privati con o senza scopo di lucro..

L'associazione può acquisire e detenere beni mobili ed immobili.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi sociali con contributi di enti pubblici e privati, con proventi di rette e di oblazioni nonché con ogni altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio. Si avvale altresì delle prestazioni libere e volontarie dei Confratelli e delle Consorelle della Società di San Vincenzo de' Paoli.

Art. 6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo.

Art. 7) Sono soci il Presidente ed i membri pro tempore aventi diritto di voto dell'Ufficio di Presidenza della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano, nonché la stessa società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano.

L'ammissione di nuovi soci, purchè in possesso dei requisiti suddetti, è di competenza del Consiglio Direttivo.

I Soci partecipano alla vita associativa a tempo indeterminato.

Qualora un socio cessi di essere membro dell'ufficio di Presidenza della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano, o cessi di essere Presidente della stessa, decade automaticamente dalla qualifica dalla qualifica di socio dell'Associazione: sarà il consiglio direttivo ad ammettere a socio il nuovo membro o il nuovo presidente.

Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, eletti dall'assemblea e scelti possibilmente tra Confratelli e Consorelle della Società di San Vincenzo de' Paoli della Città di Milano o fra persone animate da spirito di volontariato caritativo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario dell'Associazione e del Consiglio stesso e il Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La partecipazione al Consiglio non può essere retribuita se non per rimborso

spese personali sostenute per specifici progetti e previa autorizzazione presa all'unanimità dal Consiglio.

L'assemblea può in qualunque momento sciogliere il Consiglio con voto di maggioranza qualificata (sette decimi degli associati) senza necessità di giusta causa.

Art. 9) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai consuntivi ed ai preventivi di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 10) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione; per la gestione straordinaria occorre l'autorizzazione dell'Assemblea.

Esso procede, fra l'altro, all'assunzione dei dipendenti determinandone le funzioni e le retribuzioni; compila il regolamento per il funzionamento dell'Opera Federico Ozanam ONLUS che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Ha diritto di partecipare alle riunioni con voto consultivo il Revisore dei Conti se nominato.

Art. 11) Il Presidente, ed in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 12) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci, mediante comunicazione con mezzi idonei ad assicurare l'avvenuta ricezione diretta a ciascuno di essi e contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere il luogo e l'ora della riunione. Può prevedere anche una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta purchè almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Lombardia.

Art. 13) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla relazione annuale del **Revisore Legale** se nominato, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sull'autorizzazione del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, e su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per statuto, comprese eventuali modifiche dei regolamenti, secondo le previsioni di cui alla lettera h) dell'Art. 10 del D. Lgs 460/1997.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire e di voto all'assemblea tutti i soci. Ha pure diritto di intervenire, con voto consultivo, il **Revisore Legale** se nominato. Hanno anche diritto di partecipare all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo che non sono soci della Associazione ma senza diritto di

voto. Non sono ammesse deleghe.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto dei tre quarti dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Art. 15) L'assemblea nomina un proprio Presidente e un Segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervenire alla assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16) L'assemblea può nominare un **Revisore Legale (iscritto nell'apposito registro dei revisori legali secondo la disciplina dettata dal D.Lgs 27.01.2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006)**

scelto fra persone competenti di alto valore morale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il **Revisore Legale** se nominato provvede al controllo della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili, redige una relazione annuale che dev'essere approvata dall'assemblea degli Associati. Ha diritto, con voto consultivo, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee.

Art. 17) L'Associazione ha durata sino all'anno 2100.

Art. 18) In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo, tutti i suoi beni, dopo il pagamento delle passività, saranno devoluti alla Società di San Vincenzo de' Paoli, Consiglio Centrale di Milano o ad Ente caritativo dal detto Consiglio indicato purchè abbiano i requisiti e siano iscritti all'anagrafe delle ONLUS, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato: FRANCESCO STRADA, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.